

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PASTORE, LA LOGGIA, BETTAMIO,
CENTARO, CONTESTABILE, DE ANNA, FILOGRANA,
GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, LAURIA Baldassare,
LAURO, MANCA, MANFREDI, SELLA DI MONTELUCE,
TONIOLLI e TRAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1997

Modifica dell’articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54,
concernente l’ordinamento della professione di perito agrario

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 21 febbraio 1991, n. 54, ha apportato modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, relativa all'ordinamento della professione di perito agrario.

In particolare, l'articolo 10 della legge n. 54 ha inserito tra i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo il conseguimento della abilitazione professionale, subordinata ad un periodo di pratica biennale presso studi professionali, oppure allo svolgimento di attività tecnico-agraria subordinata per almeno un triennio, nonchè al superamento di un apposito esame di Stato.

Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce inoltre che la nuova disciplina relativa all'abilitazione si applica a partire dall'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge, facendo salve le iscrizioni all'albo professionale effettuate prima di tale data «secondo le norme precedentemente in vigore».

Tale normativa annulla anzitutto il valore abilitante attribuito al diploma dalle norme precedentemente in vigore (articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434): essa comporta infatti una modifica radicale della situazione preesistente, in base alla quale l'unico requisito richiesto per l'iscrizione all'albo dei periti agrari era il possesso del relativo diploma.

Inoltre, si è creata una situazione di dubbi e incertezze, con vari problemi di diritto transitorio, a causa dell'ambigua formulazione del comma 2: a questo proposito, si è

ritenuto da più parti di risolvere la questione privilegiando un tipo di interpretazione restrittiva di tale norma che imponesse il requisito della abilitazione per tutte le iscrizioni all'albo dopo l'entrata in vigore della legge, indipendentemente dall'anno di conseguimento del diploma.

Questo orientamento ha aggravato la situazione, creando una normativa fondamentalmente iniqua e di fatto pregiudizievole per i giovani: l'attuale configurazione dell'articolo in questione infatti legittima una prassi applicativa che si svolge a svantaggio dei diplomati *ante* 1991 che, anzichè entrare subito nel mondo del lavoro, devono necessariamente, per ottenere l'iscrizione all'albo ed esercitare così la libera professione, sottoporsi al periodo di pratica e all'esame di Stato.

Occorre pertanto un intervento legislativo che chiarisca la reale portata dell'articolo 10 e ne consenta una equa applicazione, indirizzando così nel giusto senso una interpretazione della legge che, danneggiando così apertamente i giovani diplomati, va nello stesso tempo a minare le basi del futuro dell'intera categoria professionale dei periti agrari.

Il presente disegno di legge intende quindi superare tale interpretazione, chiarendo in maniera inequivocabile che la nuova procedura per l'abilitazione alla professione di perito agrario risulta applicabile solo per coloro che hanno conseguito il diploma a partire dall'anno scolastico 1990-91.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano solo a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario a decorrere dall'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

